

REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) In data 16 febbraio 2008, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), la Commissione annunciava l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2008 da alcuni produttori di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili che rappresentano la maggioranza, in questo caso il 60 % circa, della produzione comunitaria totale di candele, ceri e articoli simili. La denuncia conteneva elementi di prova *prima facie* atti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping relative ai suddetti prodotti, il notevole pregiudizio ad esse dovuto e a giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente i denunciati, i produttori esportatori, gli importatori, altri utenti notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC dell'apertura del procedimento. Le parti interessate hanno

avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (4) I denunciati, altri produttori comunitari, produttori esportatori della RPC, importatori (compresi grandi gruppi di dettaglianti) e fornitori di materie prime hanno comunicato i loro punti di vista. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (5) Nell'avviso d'apertura, la Commissione aveva annunciato che avrebbe potuto fare ricorso alla tecnica di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, tutti i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame durante il periodo dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
- (6) Come spiegato ai successivi paragrafi da (33) a (40), hanno fornito le informazioni richieste, esprimendo il loro accordo all'inclusione in un campione, 41 produttori esportatori della RPC. In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha scelto un campione di otto produttori nella RPC o gruppi di imprese collegate, aventi il più elevato volume di esportazioni verso la Comunità. Sono stati consultati e hanno dato il loro assenso alla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché la loro associazione e le autorità della RPC.
- (7) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (*market economy treatment* — MET) o un trattamento individuale (*individual treatment* — IT), i servizi della Commissione hanno inviato appositi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC.
- (8) La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del MET ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e ai denunciati. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione se avessero ragioni particolari per essere sentiti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU C 43 del 16.2.2008, pag. 14.